

## Circolare del Ministero dell'Interno 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97

Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

Ai prefetti della Repubblica  
 Al commissario del Governo nella  
 provincia di Trento  
 Al commissario del Governo nella  
 provincia di Bolzano  
 Al presidente della giunta  
 regionale della Valle d'Aosta  
 Ai questori della Repubblica e, per  
 conoscenza:  
 Al Ministero degli affari esteri -  
 Gabinetto  
 Al Ministero della difesa -  
 Gabinetto  
 Al Ministero di grazia e giustizia  
 - Gabinetto  
 Al Ministero delle finanze -  
 Gabinetto  
 Al Ministero delle finanze -  
 Direzione generale delle dogane  
 Al Ministero del commercio con  
 l'estero - Gabinetto  
 Al Ministero dell'industria, del  
 commercio e dell'artigianato -  
 Gabinetto  
 Al presidente della commissione  
 di coordinamento nella Valle  
 d'Aosta  
 Al Comando generale dell'Arma dei  
 carabinieri  
 Al Comando generale della Guardia di  
 finanza  
 Al Banco nazionale di prova  
 delle armi da fuoco portatili di  
 Gardone V.T.

E' stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:

"L'attività venatorio e' consentita .. (Omissis) .. con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".

In particolare, e' stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate dalla norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinche' dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.

Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnicofunzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attivita' venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. Il Ministro: Masone